

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 Provincia di Milano
 Rep. /

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
 SOSTA A PAGAMENTO NEI PARCHEGGI PUBBLICI SITI NEL COMUNE DI CERNUSCO SUL
 NAVIGLIO (MI)**

L'anno.....addì.....del mese di.....alle ore..... in
, presso gli Uffici comunali ubicati in Via Tizzoni, n.2

Avanti a me, Dott.ssa. _____, Segretario Generale del Comune di Cernusco sul Naviglio, autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa tutti i contratti di cui il Comune sia parte, ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'art. 97 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, sono personalmente comparsi i Sigg:

Tra

-, Dirigente del Settore Tecnico ed Innovazione, nato a il, domiciliato per la Sua carica presso la sede comunale, il quale interviene in questo Atto, in forza di quanto stabilito dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 13.07.2020, in rappresentanza e per conto del Comune di Cernusco sul Naviglio – cod. fisc. 01217430154 che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune" o "Concedente";

dall'altra parte:

- il Sig., nato a il, residente in.....,, che interviene in questo Atto in qualità di della....., capitale sociale lire....., codice fiscale....., con sede legale in iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero....., che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Concessionario".

(oppure nel caso in cui l'atto non sia sottoscritto dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria)

- il Sig., nato a il....., residente in,, il quale interviene in questo "Atto" in qualità di procuratore speciale (o generale) della....., capitale sociale lire ,codice fiscale, con sede legale in.....,, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di..... al n., che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Concessionario", in forza della procura speciale (o generale) repertorio numero del, autenticata nella firma dal dott., Notaio in, allegata in originale al presente "Atto" sotto la lettera "...".

(oppure nel caso di ditta individuale)

- il Sig., nato a il....., residente in,, il quale interviene in questo "Atto" in qualità di titolare della, codice fiscale....., con sede legale in.....,, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di..... al n., che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Concessionario."

Detti Comparenti,

PREMETTONO

-che con deliberazione di G.C. n. ____/2023 e C.C. n. ____ del ____.202__, esecutive ai sensi di legge sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Oneri con relativi allegati nonché lo schema di Convenzione per l'affidamento in concessione DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEI PARCHEGGI PUBBLICI SITI NEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI);

- che con determinazione n. _____ del _____.2023 si è disposto di procedere alla scelta del contraente privato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 182 e seguenti del D.Lgs.vo 36/2023 aggiudicando con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e veniva approvata la documentazione di gara (bando, disciplinare di gara e allegati);
- con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Tecnico ed innovazione n. _____ del _____.2019, esecutiva a termini di legge, veniva disposta l'aggiudicazione della concessione del servizio di cui trattasi in favore dell'impresa " _____ " divenuta efficace ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs 36/2023;
- sono stati esperiti positivamente i controlli circa il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale di cui all'artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che con nota in data prot n° è stata data comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. n°36/2023 e che per la presente convenzione non si applica ai sensi dell'art. 18 comma 3 lett. d) il termine dilatorio;
- al suddetto servizio è stato attribuito il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara): _____ ed il codice CUP _____;

(solo in caso di società di capitali)

- che il Concessionario ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data..... circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell'Ente il..... al n. ;
- che con nota prot. n. della Banca Dati Nazionale Antimafia è stata trasmessa richiesta ai sensi dell'art.67 del D.Lgs.vo 159/2011 da cui risulta

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, convengono e stipulano che anche la precedente premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che per espressa decisione di rinuncia si omette di allegare tutta la documentazione citata, tranne il Capitolato Speciale d'Oneri e i relativi Allegati.

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ARTICOLO 2

(Oggetto dell'appalto)

Il Comune di Cernusco sul Naviglio, come sopra rappresentato, affida al "Concessionario" che, come sopra rappresentato, accetta, assumendola la concessione **DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEI PARCHEGGI PUBBLICI SITI NEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)** all'interno delle aree identificate graficamente nelle schede tecniche allegate al Capitolato Speciale d'Oneri e secondo le modalità prescritte da quest'ultimo. Sono altresì compresi nella concessione, senza oneri del Comune di Cernusco sul Naviglio, i miglioramenti, le previsioni migliorative e aggiuntive contenuti nell'offerta tecnica presentata dal Concessionario e recepite dall'Amministrazione comunale

Le tariffe per le Aree in concessione da applicare all'utenza sono individuate nella deliberazione di **G.C. n. 306/2023** di approvazione delle tariffe stesse dei servizi a domanda individuale e riportate **nell'art. 8** del Capitolato Speciale d'Oneri.

Il Sig. _____, come sopra meglio individuato, si obbliga a far eseguire la concessione del servizio di cui in parola, si dichiara edotto degli obblighi che col presente atto viene ad assumere e si impegna, pertanto, a curarne l'esatta osservanza e a far pagare l'ammontare dei servizi nei modi e nei termini di cui agli articoli seguenti.

Il Concessionario del servizio, " _____," con sede legale in _____, **Codice Fiscale _____**, procede alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile (nei giorni ed orari di lavoro) e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti e che viene individuato nella persona del **sig. _____, nato a _____ il _____ - mail: _____** Per esigenze negli orari non

lavorativi sarà comunque fornito un recapito telefonico della centrale operativa del Concessionario attiva 24 ore su 24.

Il Concessionario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. Il Concessionario deve aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Il Concessionario si impegna, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, il Concessionario dovrà comunicare nel corso della concessione eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Il direttore dell'esecuzione della concessione per il Concedente, previsto dal capitolato speciale d'onori, è [redacted]. L'esecuzione della concessione di servizio è subordinata all'osservanza piena e incondizionata di quanto stabilito nei seguenti documenti/testi e nei relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamati, come se letteralmente trascritti:

- Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 36/2023;
- Capitolato Speciale d'Oneri e relativi Allegati;
- Bando di gara e relativo disciplinare di gara;
- chiarimenti di gara;
- Determinazione di aggiudicazione del Dirigente del Settore Tecnico ed Innovazione n. [redacted] del [redacted] / [redacted] /201 [redacted];
- Offerte dell'Impresa "[redacted]" del [redacted].2024;
- Comprova dei Costi della Manodopera della ditta [redacted] del [redacted].2024;
- Polizze di garanzia;

atti tutti, che le parti dichiarano espressamente di conoscere integralmente e la cui ignoranza non potrà pertanto essere invocata al fine di proporre eccezioni.

In subordine disciplinano il rapporto contrattuale le norme vigenti in materia di appalti previste nel c.c. (con particolare riferimento alle disposizioni richiamate nel Capitolato Speciale d'Oneri) e nel c.p.c.

L'esecuzione della concessione dovrà avvenire sulla scorta della documentazione elencata nel presente articolo della convenzione.

La presente convenzione è riferita alla concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, ubicati nel territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio, le cui prestazioni, dettagliatamente disciplinate dal Capitolato Speciale d'Oneri, al quale si rinvia, sostanzialmente si riferiscono alla gestione del servizio nonché a qualsiasi altra prestazione eventualmente necessaria per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, nonché a tutto quanto previsto nell'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara, conservata agli atti.

ARTICOLO 3

(Importo della Concessione)

Il valore della concessione per l'intero periodo contrattuale è stato determinato in **€732.459,02 Euro** [redacted] //00 Il Concessionario dovrà garantire al Concedente un **importo annuo minimo** garantito pari a **€ [redacted] Euro** [redacted] //00 al lordo del rialzo offerto in sede di gara del [redacted] % , oltre I.V.A. di legge (a carico del Concessionario), e una percentuale di aggio (canone) del 10% applicata sull'incasso annuo eccedente € 500.000,00.

Il Concessionario ha provveduto al versamento di € [redacted] ex art. 45 del D.Lgs.vo 36/23 con reversale di incasso n. [redacted]

ARTICOLO 4

(Pagamenti)

Il versamento del canone al Comune di Cernusco sul Naviglio, a carico del Concessionario, avverrà in **rate trimestrali anticipate** a far data dal verbale di consegna del servizio, secondo le modalità comunicate al Concessionario dall'Amministrazione aggiudicatrice.

In caso di ritardato versamento del canone, il saggio d'interesse praticato è pari all'interesse legale in vigore nell'anno a cui si riferisce la gestione (pro quota in caso di gestione che interessa un periodo a cavallo di due anni).

Il versamento dell'aggio al Comune di Cernusco sul Naviglio, a carico del Concessionario, avverrà, entro 10 giorni dalla scadenza di ogni annualità di concessione.

ARTICOLO 5

(Tracciabilità flussi finanziari)

Il Concessionario dichiara che gli estremi del conto corrente bancario dedicato in via non esclusiva, sono i seguenti:

e che le persone delegate a operare su di essi sono:

.....

La cessazione o decadenza dell'incarico delle persone sopra citate deve essere tempestivamente comunicata alla parte Concedente.

Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a questa stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

ARTICOLO 5

(Obblighi del Concessionario)

Salvo quanto descritto all'art.2 della presente convenzione, così come previsto dall'artt. **2 e 7**, del Capitolato Speciale d'Oneri, sono a carico esclusivo del Concessionario tutte le attività, gli oneri e le spese strumentali per la gestione del servizio.

ARTICOLO 6

(Obblighi del Concedente)

Sono a carico del Comune gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria delle aree oggetto della concessione con le modalità di cui **all'art. 7 del** Capitolato Speciale d'Oneri.

Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al concedente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione dell'area che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio, formulando una descrizione dettagliata delle cause, nonché a segnalare gli interventi di natura straordinaria che ritiene debbano essere eseguiti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati in date da concordarsi con il Concessionario.

ARTICOLO 7

(Modifica della convenzione durante il periodo di efficacia)

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 189 del codice dei contratti pubblici.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ARTICOLO 8

(Responsabilità)

Il Concessionario è responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto della convenzione. È altresì, responsabile nei confronti della stazione concedente e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione della convenzione, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

È fatto obbligo al Concessionario di mantenere il Concedente sollevato e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ARTICOLO 9

(Lavorazioni da subappaltare)

Il Concessionario ha dichiarato in sede di gara che non intende subappaltare oppure che _____;

ARTICOLO 10

(Garanzia Definitiva)

Il Concessionario a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Oneri, una garanzia definitiva, mediante fidejussione bancaria/assicurativa rilasciata da _____ in data _____.201__ di Euro _____ (pari al 10% del valore della concessione a base di gara) (€ _____) che costituisce parte integrante del presente convenzione anche se non materialmente allegata.

Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del pagamento del canone concessorio e della corresponsione della percentuale di aggio (canone) del 10% applicata sull'incasso annuo eccedente € 500.000,00, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del convenzione disposta in danno dell'esecutore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nelle aree oggetto di concessione.

ARTICOLO 10

(Polizza assicurativa)

Il Concessionario ha prestato, a garanzia dell'esatto adempimento dei propri obblighi, polizza assicurativa RCT n. _____ rilasciata da _____ in data _____, Polizza Assicurativa RCO n. _____ rilasciata da _____ in data _____, polizza incendi e rischi accessori (Polizza all risk) n. _____ rilasciata da _____ in data _____, che assolvono le previsioni dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Oneri:

ARTICOLO 11

(Durata della Convenzione)

Come previsto all'art. 3, del Capitolato Speciale d'Oneri, la concessione del servizio è di 2 (due) anni decorrenti dal _____.2024 al _____. _____, eventualmente prorogabile di 1 (un') anno.

Per il recesso e la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 190 del D.lgs. 36/2023 e gli artt. _____ e _____ del presente atto.

ARTICOLO 12

(Penali)

Fermo restando quanto previsto agli artt. 17 ("Esecuzione in danno") e 18 ("Risoluzione") del Capitolato Speciale d'Oneri, il Comune di Cernusco sul Naviglio si riserva la facoltà di applicare le penali riportate all'art. 16 del medesimo Capitolato Speciale d'Oneri.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza formulata dall'Amministrazione Comunale, notificata al concessionario a mezzo posta elettronica certificata (PEC), assegnano allo stesso il termine di 8 giorni, dalla data di ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni formulate dal concessionario, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle sopra indicate penali.

L'irrogazione di penali di importo complessivo superiore a € 5.000,00 dà titolo all'Amministrazione Comunale di risolvere la convenzione per grave inadempimento.

La penale verrà richiesta con apposita nota e pagata entro 7 gg. dalla contestazione (se necessario, fatto salvo il contraddittorio con il Concessionario, sarà prelevata dalla garanzia

definitiva prestata per la presente convenzione e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta).

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo della concessione.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 12

(Equilibrio economico finanziario e Revisione del PEF)

1. Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario presentato in sede di Offerta e allegato al presente Contratto.

2. Ai sensi dell'art. 177 del Codice, qualora si verificano fatti, non imputabili all'Affidatario, che incidono sull'equilibrio del Piano Economico e Finanziario, il Concessionario potrà richiedere la revisione del PEF, che dovrà avvenire nei modi previsti dalla normativa e dalle Linee Guida ANAC n. 9.

3. Gli eventi che possono dare luogo alla revisione del PEF (a seguire, anche «Eventi Destabilizzanti») sono riportati nel seguente elenco tassativo:

- a. fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti;
- b. epidemie e contagi;
- c. indisponibilità di alimentazione elettrica o acqua per cause non imputabili all'Operatore economico;
- d. adozione di provvedimenti da parte dell'autorità competente che sospendano l'esecuzione del Servizio, per un periodo superiore a 150 giorni per causa non imputabile al Concessionario;
- e. sopravvenienze di provvedimenti normativi o amministrativi che incidano in maniera rilevante sull'esecuzione del Servizio.

4. Entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'Evento Destabilizzante, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato lo squilibrio economico-finanziario. L'Amministrazione valuterà se, sul piano economico-finanziario, sussistano o meno i presupposti per procedere alla revisione del PEF. Nel caso in cui vi siano i suddetti presupposti, l'Istituto darà comunicazione al Concessionario, il quale dovrà predisporre un nuovo Piano Economico Finanziario e relazione illustrativa (a seguire, anche «PEF Aggiornato») che illustri il valore dei parametri finanziari prima e dopo l'impatto dell'Evento Destabilizzante.

5. Il Concessionario trasmetterà tempestivamente all'Amministrazione Concedente il PEF Aggiornato ed ogni ulteriore documentazione necessaria.

6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla trasmissione del PEF Aggiornato, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie dell'affidamento e all'esame delle disposizioni del presente Contratto, e ne concorderanno la revisione che porterà alla predisposizione di un nuovo piano economico finanziario (a seguire, anche «PEF di Riequilibrio») e che potrà prevedere in via alternativa o congiunta:

- a. la proroga della Concessione;
 - b. forme di contribuzione pubblica previste nella normativa;
- e comunque in modo tale da ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario.

7. Le modalità di riequilibrio rientrano nella piena disponibilità del Concedente.

8. A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario ai sensi del precedente paragrafo del presente articolo, il PEF sarà sostituito dal PEF di Riequilibrio. In ogni caso, la revisione del PEF dovrà consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'Operatore e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al Contratto.

9. Le parti dovranno cooperare con lealtà e buona fede per individuare le modalità di adeguamento del PEF al nuovo equilibrio riportando il Contratto alle condizioni di equilibrio individuate nel PEF vigente.

ARTICOLO 13

(Regolare esecuzione)

L'esecuzione della presente convenzione è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nello stesso, secondo le modalità di cui all'art. 116 del D. Lgs. 36/2023.

Le sospensioni, totali o parziali, sono disciplinate dall'art.121 del D.Lgs n. 36/2023.

ARTICOLO 14

(Vigilanza e controlli)

Il Concedente ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della concessione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni estendendo gli accertamenti anche ai libri contabili, a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della concessione del servizio.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al concessionario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ARTICOLO 15

(Risoluzione)

La parte Concedente si riserva la facoltà di risolvere la convenzione nelle ipotesi previste dall'art. 190 del codice dei contratti pubblici.

La convenzione è risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei casi previsti dall'art. 18 co.2 del Capitolato Speciale d'Oneri e dall'art. 190, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che si intende qui integralmente richiamato.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del Codice Civile in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore a € 5.000,00.

Il responsabile dell'esecuzione della convenzione, o il RUP (responsabile unico del progetto), qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti al Concessionario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'Concessionario abbia risposto, dichiara risolto la convenzione.

La convenzione è altresì risolta ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni della convenzione per negligenza dell'affidatario. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga il Concedente risolve la convenzione, fermo restando il pagamento delle penali.

La convenzione è risolta inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, di convenzione;
- nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata della concessione;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dal Concessionario, riconducibili all'esecuzione della presente convenzione, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio potrà inoltre risolvere la concessione, durante il periodo di efficacia della stessa, qualora fosse accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti morali richiesti agli artt. 94 e 95 del D. lgs 36/2023.

È comunque fatto salvo il diritto del Concedente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 16

(Recesso)

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale concedente di recedere unilateralmente prima della scadenza qualora, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale medesima, sussistano ragioni di pubblico interesse. In tal caso, il Concessionario non potrà pretendere alcunché a titolo di eventuale danno emergente o lucro cessante; l'Amministrazione Comunale concedente dovrà corrispondere al Concessionario un indennizzo pari al 10% della

differenza tra i quattro quinti dell'importo del canone di concessione posto a base d'asta maggiorato del rialzo offerto e l'importo pagato dal Concessionario alla data del recesso.

ARTICOLO 16

(Obblighi In materia di assunzioni obbligatorie)

(per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Le Parti danno atto che il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuate nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Le Parti danno atto che il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all'Impiego della Provincia di, competente per il territorio nel quale l'Appaltatore ha la sede legale, in data, protocollo, dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

ARTICOLO 17

(Doveri del personale)

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere tecnicamente preparato, in possesso dei requisiti professionali indicati nel Capitolato Speciale d'Oneri, fisicamente idoneo alle mansioni da svolgere e di impeccabile moralità. Dovrà, inoltre, abbigliarsi decorosamente e mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli utenti, loro famigliari ed eventuali visitatori esterni.

Il personale, inoltre, qualora consentito dalla normativa sulla privacy vigente e previo consenso del personale, dovrà essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome e prima lettera puntata del cognome) e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale del Concessionario e subappaltatori.

Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione della convenzione, previo contraddittorio tra le parti.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dal Concedente, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. Al Concessionario potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione della convenzione. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

In attuazione dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come inserito dall'art. 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Concessionario dovrà trasmettere, le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17-bis, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):comune.cernuscoalnaviglio@pec.regione.lombardia.it. Il Concessionario si impegna a rispettare tutti i termini temporali indicati dal citato art. 17-bis, nonché tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. In alternativa l'Affidatario potrà avvalersi della possibilità recata dal comma 5 dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 e quindi non dovrà trasmettere le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori bensì inoltrare per tutta la durata della Concessione, allo stesso indirizzo PEC sopra indicato, la certificazione di cui al medesimo comma 5 (DURF)

ARTICOLO 18

(Infortuni e sicurezza sul lavoro)

La concessione del servizio di che trattasi deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Concessionario, pertanto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché la sicurezza dei terzi. Il Concessionario si impegna, in particolare, al rispetto degli obblighi di legge in vigore nelle more di esecuzione della convenzione in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori.

ARTICOLO 19

(Infortuni e sicurezza sul lavoro)

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle Leggi, norme sindacali, assicurative nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare, ai lavoratori dipendenti dal Concessionario ed occupati nella concessione del servizio è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Inoltre, tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

ARTICOLO 20

(Trattamento dei dati personali)

Il "Comune" informa che tratta i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016. L'informativa privacy estesa è reperibile e visionabile sul sito <https://comune.cernuscoalnaviglio.mi.it/> al link <https://comune.cernuscoalnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/> oppure presso il Settore Infrastrutture Urbanistica- Edilizia Privata. Il Responsabile per la protezione dei dati personali nominato è sempre contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@comune.cernuscoalnaviglio.mi.it

ARTICOLO 20

(Divieto di cessione della convenzione)

La presente convenzione non può essere ceduta, a pena di nullità.

È vietata quindi la cessione, anche parziale, del contratto da parte della, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese

ARTICOLO 20

(Spese convenzionali)

Ai **sensi dell'art. 20** del Capitolato Speciale d'Oneri, tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione della convenzione sono a carico del Concessionario. Per quanto riguarda l'IVA si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia. Sono altresì a carico del Concessionario tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti leggi fiscali, nonché, le conseguenze che sotto forma di soprattasse, penalità, maggiori interessi o altro, derivassero da eventuali inottemperanze. Inoltre, sono a carico del Concessionario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti durante l'esecuzione del servizio, dalla consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 21

(Registrazione)

Ai fini fiscali, si dichiara che la convenzione è soggetta a I.V.A. in misura di Legge e, pertanto, per la concessione del servizio di che trattasi viene richiesta la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

ARTICOLO 22

(Controversie)

È esclusa la clausola arbitrale, in caso di eventuali controversie, sarà competente il Foro di Milano.

ARTICOLO 23

(Codice di comportamento)

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell’art. 2, comma 2, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cernusco sul Naviglio (approvato con deliberazione di G.C. n. 392 del 19.12.2013), il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione della Convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati alla presente convenzione – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Il Concessionario al fine dell’applicazione dell’art. 53) comma 16-ter) del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n°190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors) dichiara che l’impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto

Letto, confermato e sottoscritto.

I componenti mi dispensano dalla lettura degli atti richiamati.

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto elettronicamente da persone di mia fiducia, composto da n. _____ facciate intere e n. _____ righe dell’ultima facciata (_____), oltre al documento allegato. Della presente convenzione ho dato lettura alle parti, allegato escluso, per specifica dispensa concessami dalle parti; le parti medesime, trovandolo conforme alla propria volontà, con me lo firmano digitalmente, in segno di accettazione e conferma.

LA DITTA APPALTATRICE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

L’UFFICIALE ROGANTE